



## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 Del 29-12-23

**Oggetto: ANALISI ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 175/2016.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:20, presso la casa comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale..

Risultano presenti:

<b>Di Donato Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Oddis Marilena</b>	<b>P</b>
<b>Trilli Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>Olivieri Patrizia</b>	<b>P</b>
<b>Cipriani Daniela</b>	<b>P</b>	<b>Silvestri Maurizio</b>	<b>P</b>
<b>Rucci Christian</b>	<b>A</b>	<b>Oddis Monica</b>	<b>A</b>
<b>Cordisco Domenico</b>	<b>P</b>	<b>Amorosi Antonello</b>	<b>A</b>
<b>Chiaverini Giuliano</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Franca Colella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Francesco Di Donato, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile	S	
---------------------------	---	--

*Illustra il Sindaco ed intervengono alcuni Consiglieri.*

*Ciò premesso,*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo") reca il *Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica* (T.U.S.P.);

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, del predetto Decreto, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2;

**VISTO** il comma 1 del sopracitato art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

**PRESO ATTO altresì che** il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., all'art. 2, intende quale partecipazione indiretta *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di Partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**TENUTO CONTO** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.P.S., previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 1.000.000,00;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati di cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATE** le norme dell'Ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'Ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del T.U.EE.LL., che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del T.U.EE.LL. che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO:**

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato fatto secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**CHE** il D.Lgs. n. 100/2017, correttivo del D. Lgs. n. 175/2016, ha previsto per il parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), una entrata in vigore graduale, con l'introduzione del comma 12-quinquies all'art. 26 del TUSP, per cui, il limite del milione di euro di fatturato entra in vigore a partire dal 2020, con riferimento al triennio 2017-2019, mentre per gli anni 2017, 2018 e 2019 il limite di fatturato è stato fissato a € 500.000,00, da calcolarsi sempre con riferimento al triennio precedente;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Roccaraso e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** dunque che, dall'esito della rilevazione effettuata, le partecipazioni in enti/società detenute da questo Ente alla data del 31/12/2020, sono quelle risultanti dal sottostante prospetto, secondo le finalità e quote a fianco di ciascuna indicate:

	<b>Enti Partecipanti</b>	<b>Forma giuridica</b>	<b>Finalità Sociale di interesse per l'Ente</b>	<b>Valore nominale partecipazione</b>	<b>% partecip.</b>
1	SACA SPA – SERVIZI AMBIENTALI CENTRO ABRUZZO	Società per azioni	Conduzione e gestione degli impianti e delle reti ed erogazione dei servizi relativi al ciclo integrato delle	36.684,00	5,265%
2	Roccaraso Turismo s.r.l.	Società a respons abilità limitata	Conduzione e gestione degli impianti sportivi e turistico-ricreativi di proprietà comunale	26.000,00	100%
3	COGESA Spa.	S.p.A.	Servizi ambientali	100,00	0,083%

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.12.2020 avente ad oggetto: "ANALISI DELL'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, D.LGS. 175/2016" con la quale si è disposto, tra l'altro, in merito:

- al mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
  - COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);
- alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:
- ACD Roccaraso - Pietransieri 1994 S.r.l. partecipazione pari al 100%, in quanto la Società, nel triennio precedente (2017 - 2019), ha conseguito un fatturato medio non superiore ad €↓ 1.000.000,00, ai sensi del disposto dell'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP;
- alle seguenti condizioni:
- fusione della società per incorporazione o per unione con altre società operanti nel settore di appartenenza;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12.08.2021, esecutiva a norma di legge, ad oggetto "Approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto della Società Partecipata "Roccaraso Turismo e servizi srl."e modificata con Deliberazione n. 41/2021, adottata con l'intento di collocare definitivamente la Società stessa tra gli organismi strumentali (art. 4, comma 2, lett. d)), di supporto delle amministrazioni, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti e di consentire una crescita dimensionale della stessa in termini di fatturato;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 si è provveduto ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di ROCCARASO detiene partecipazioni alla data del 31.12.2022, come risulta dalla presente deliberazione;

**DATO CONTO** degli esiti della ricognizione ordinaria effettuata, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta e di seguito riportati:

**- partecipazioni riconducibili all'alveo delle casistiche di cui all'art. 4 TUSP:**

**comma 2 lett. a):**

- S.A.C.A S.p.A.
- COGESA S.p.A.
- Roccaraso Turismo e servizi Srl.

**- partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2,**

Nessuna

**- partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. dalla b) alla lett. g) del TUSP:**

Roccaraso Turismo e servizi srl. (In quanto nel triennio precedente al 31.12.2022, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

**RILEVATO** che relativamente alla partecipazione al 100% del Comune nella società *Roccaraso Turismo e Servizi S.r.l.* che opera in regime di "in house providing", il Consiglio prende atto che la medesima, nell'esercizio corrente 2023, ha raggiunto il fatturato di un milione di euro ancorché non possiede i requisiti di fatturato nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 20 del TUSP;

**VERIFICATO quindi che** in base a quanto sopra sussistono le condizioni per il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni, in quanto riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 ed ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e non ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2:

- a) S.AC.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
- b) COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

**ATTESO CHE:**

- il comma 3-bis dell'art. 16 della Legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) ha aggiunto all'art. 24 del TUSP (D.Lgs. n.175 del 2016), relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, un nuovo comma 5-ter il quale proroga anche per l'anno 2022 la norma che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione (comma 5-bis). La norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie anche nell'anno 2022, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Il comma 723, articolo 1, della legge 145/2018, che ha integrato il D. Lgs. 175/2016, introducendo, all'articolo 24, il comma 5-bis, ha sospeso l'efficacia, fino al 31 dicembre 2022;
- sull'argomento è intervenuta la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Valle d'Aosta, che con deliberazione n. 7/2019 ha chiarito la portata applicativa di tale norma, ed ha evidenziato come l'autorizzazione concessa dal legislatore, di non procedere all'alienazione delle partecipazioni, sia riferita alla sola ricognizione straordinaria, precisando quindi che in sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5-bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane la necessità di sottoporre le partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti individuati nell'articolo 20 del D.Lgs 175/2016, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo dalla proroga introdotta dal comma 5-bis;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- la Delibera n. 19/SEZAUT/2017/IMPR del 19/07/2017 che reca le linee di indirizzo che standardizzano gli adempimenti, fornisce un chiarimento per quanto concerne l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria, per cui gli esiti della ricognizione e la concreta adozione di misure di razionalizzazione sono rimessi alla discrezionalità degli Enti che predispongono il piano, tenuti in ogni caso a motivare la propria scelta;
- quanto sopra conferma che il controllo della Corte dei conti sugli organismi partecipati è, essenzialmente focalizzato sul "gruppo Ente territoriale" e che le scelte concretamente operate per l'organismo, restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente o enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità;

**ATTESO CHE** le azioni possibili di razionalizzazione sono le seguenti:

- Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- Cessione della partecipazione a titolo oneroso
- Fusione della società per incorporazione

- Fusione della società per unione con altre società
- Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
- Messa in liquidazione della società
- Perdita della quota di partecipazione indiretta in ragione della cessione in liquidazione della partecipata nella "società tramite"
- Scioglimento della società
- Recesso dalla società

**VERIFICATO, ALTRESI' DUNQUE, che** occorre procedere al mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;

**VISTA** la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate, parte integrante e sostanziale della presente, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.

**VISTO** l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

*Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, resa in forma palese peralzata di mano ed avente il seguente risultato: voti contrari n. /; astenuti n. 1 (uno): Silvestri Maurizio; voti favorevoli n. 7 (sette);*

#### **DELIBERA**

Con richiamo alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

**1. DI APPROVARE** la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, accertandole come dall'Allegato "A" alla presente, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

**2. DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni in premessa, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- ◆ S.A.C.A.- Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
- ◆ COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

**3. DI STABILIRE**, ad esito della ricognizione e per le motivazioni esposte nelle premesse, di dover procedere al mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società Roccaraso Turismo e Servizi S.r.l. (100% partecipata dal Comune di Roccaraso);

**4. DI ALLEGARE** al presente atto le schede ricognitive delle Partecipazioni detenute nelle società dal Comune;

**5. DI APPROVARE** la Relazione, allegato A), sull'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate in sede di Revisione ordinaria per il 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

**6. DI INCARICARE** i competenti Uffici comunali per l'adozione degli atti consequenziali alla presente;

**7. DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari previste dall'art. 42 del TUEL;

**8. DI DISPORRE CHE:**

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune,
- l'esito della ricognizione ordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF con l'apposito applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, tramite applicativo Con. Te.;

*Infine, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere, con separata votazione avente le seguenti risultanze: voti contrari n. /; astenuti n. 1 (uno): Silvestri Maurizio; voti favorevoli n. 7 (sette),*

**DELIBERA**

**9. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

► **Il Presidente**

Francesco Di Donato

► **Il Segretario Comunale**


Franca Colella

---

### **PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Roccaraso, li 05-08-24



► **Il Messo Comunale**

---

### **ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

Roccaraso li \_\_\_\_\_

► **Il Segretario Comunale**

---